COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Missione e sostituzione:

PRESIDENTE 17

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale (*approvato dal Senato*) (838) 17

PRESIDENTE 17, 20, 21

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 20

GARGANI, *Relatore* 20

SALVATO ERSILIA 18

Votazione segreta:

PRESIDENTE 25

La seduta comincia alle 17,10.

COCCIA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, l'onorevole Maria Teresa Granati Caruso è sostituita, per la seduta odierna, dall'onorevole Giovanna Bosi Maramotti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale *(Approvato dal Senato)* (838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 novembre 1976.

Come la Commissione ricorda, nella seduta di ieri è stata aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATO ERSILIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è presente in tutti la necessità di rispondere con urgenza alla viva attesa che c'è all'interno delle carceri e più complessivamente nella società.

Avvertiamo, però, ugualmente, l'esigenza di puntualizzare alcune nostre riserve. Certo la legge 26 luglio 1975, n. 354, ha rappresentato un deciso avanzamento nella complessa disciplina giuridica dell'esecuzione penitenziaria; è, però, altrettanto chiaro che essa complessivamente non si è tradotta in una nuova realtà all'interno delle carceri e non solo per le note difficoltà in termini di risorse economiche, di strumenti, di personale, che sono state evidenziate nel recente dibattito, ma certo anche per i limiti, le contraddizioni presenti all'interno della legge, la maggior parte dei quali il nostro gruppo aveva già fatto presente e che sono puntualmente emersi alla prova dei fatti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MISASI

SALVATO ERSILIA. In questi ultimi mesi le agitazioni nelle carceri hanno riproposto in termini drammatici il problema; si tratta di agitazioni che il più delle volte – dobbiamo riconoscerlo – sono state una denuncia « civile » di un'ingiustizia più profonda (una legge approvata e non applicata) con tutte le implicazioni « politiche » che questo significa nel rapporto tra cittadino e Stato; agitazioni che, al tempo stesso, sono state soprattutto una denuncia della mancanza di un sistema di piena parità e razionalità nel trattamento dei detenuti. Limiti e contraddizioni presenti nella legge che gli stessi operatori – a partire dai magistrati di sorveglianza – hanno messo in luce concordando, in maggioranza, sulla necessità che la legge fosse rivista al più presto e sulla necessità di una rapida e reale attuazione della riforma come prima strada (anche se certamente non la sola) per dare una risposta coerente, democratica, alla criminalità.

Tutto questo, la consapevolezza dell'urgenza di dare risposte « legislative » positive per far emergere nella sua pienezza un reale processo riformatore, ci hanno indotto ad accettare la discussione in sede legislativa per arrivare ad una rapida e positiva conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge. Non possiamo, però, l'ha già evidenziato ieri il collega Cerrina Feroni, esimerci dal sottolineare che, innanzi tutto, non è stata colta la possibilità che la occasione offriva di operare una più sostanziale riforma, e non nel senso di dare alla legge un carattere di permissività del tutto estraneo alla nostra concezione, ma piuttosto per colmare quelle lacune che l'esperienza in atto ha mostrato in tutta la loro realtà.

A noi, infatti, sembra che il disegno di legge approvato dal Senato, pur segnando un passo avanti, un mutamento di tendenza, si presenti lacunoso in più parti, che avrebbero dovuto essere modificate, non solo sotto l'aspetto tecnico, onorevole Gargani, ma soprattutto nella sostanza. Ci sembra, cioè, che restino aperti vari problemi, e ieri il collega Cerrina Feroni ne ha ricordati alcuni, dalla remunerazione del lavoro ai trasferimenti, che saranno ancora di ostacolo alla realizzazione del processo riformatore.

Voglio soffermarmi su due punti che mi sembrano decisivi ai fini dell'affermazione in concreto di quella nuova concezione della pena, intesa soprattutto a far sì che il carcere non sia un'isola fuori e contro la società, ma un momento in cui la società stessa cerca di rispondere non in termini di pena-vendetta sociale, ma in termini di recupero; recupero che si realizza con la piena partecipazione e la consapevolezza dei detenuti stessi, senza alcuna discriminazione: ed è questa una concezione condivisa largamente da tutte le forze politiche e sociali democratiche, perché si pone come reale garanzia dell'equilibrio tra una visione democratica delle pene e le esigenze di sicurezza della società.

Intendo innanzi tutto parlare del secondo comma dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975, in cui permane, dopo la modifica volta ad escludere la « recidiva » come ipotesi ostativa per accedere alle misure alternative alla reclusione – il che è, indubbiamente, fortemente positivo, non potendo essere la concessione del beneficio alternativo subordinata a condizioni estranee alla personalità del detenuto, agli effetti dell'opera di rieducazione, alla possibilità di reinserimento – in cui permane, dicevo, l'esclusione da queste misure alternative dei condannati alla reclusione per delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione. A me sembra una contraddizione seria e grave, perché profondamente discriminatoria. Ci troviamo di fronte ad una divisione dei detenuti in persone recuperabili ed irrecuperabili; divisione fatta in nome della sicurezza sociale e della

stabilità – si afferma – per tranquillizzare l'opinione pubblica.

A me sembra che nell'affrontare questi argomenti sarebbe necessario più coraggio e più coerenza, perché innanzi tutto penso che siamo tutti d'accordo che la sicurezza sociale si tutela aggredendo le radici sociali, politiche, culturali della criminalità; si tutela con un impegno democratico di tutti per portare avanti un profondo rinnovamento della società e, sul piano specifico, si tutela con un impegno per l'attuazione della riforma che deve investire e coinvolgere tutte le componenti sociali. Sono inoltre profondamente convinta che solo con una corretta e non strumentale socializzazione della tematica della riforma carceraria potremo combattere le spinte emotive, dietro cui spesso si nasconde un deteriore ideologismo che finisce col falsare pericolosamente i problemi. Mi sembra, infine, che l'eliminazione di ogni preclusione nell'applicazione di nuovi istituti – in particolare dell'affidamento al servizio sociale e della semilibertà – avrebbe risposto al principio di parità e avrebbe colmato in parte anche le profonde ingiustizie presenti nel sistema penale italiano, tanto più che questi provvedimenti non sono automatici, ma sono affidati alla discrezionalità del giudice di sorveglianza. Mi lascia particolarmente perplessa l'esclusione dei detenuti per rapina, dal momento che sappiamo con quanta « facilità » – se mi è consentito questo termine – viene a configurarsi questo reato; sappiamo che sono spesso i giovani ad esserne i protagonisti, per cui l'esclusione dal processo di risocializzazione mi sembra ancora più grave e certamente non rispondente al reale interesse della collettività, interesse cioè al « recupero » e non all'emarginazione (e, quindi, all'incremento della criminalità con tutto quello che significa in termini di costo sociale).

Il secondo punto su cui voglio brevemente soffermarmi è quello riguardante la disciplina dei permessi. Nella legge del 1975 si stabilisce che possano essere concessi permessi per gravi e accertati motivi, ed il disegno di legge nulla innova rispetto a tale testo. Questa formula a me sembra restrittiva, soprattutto non atta a tradurre in realtà lo spirito della legge nel suo complesso, teso all'umanizzazione del trattamento, all'individualizzazione, al reinserimento sociale del detenuto. Tutto ciò si può realizzare solo se il problema viene visto nella sua giusta dimensione, solo se si prende coscienza che c'è un diritto del recluso a « mantenere relazioni umane », per usare la stessa formula con cui nel precedente dibattito legislativo si affrontò questa tematica.

In realtà si tratta di un problema fortemente sentito all'interno delle carceri, che negli ultimi mesi è stato spesso causa di tensioni e che, più complessivamente, è una delle cause prime delle prevaricazioni e delle violenze sessuali; a questo proposito le cifre che citava ieri il collega Felisetti sull'omosessualità presente nelle carceri italiane sono una drammatica riprova dell'entità della questione. Questo problema venne affrontato nella passata legislatura con un ampio dibattito, pur non essendo stato risolto positivamente. Voglio citare dal resoconto stenografico della seduta del 12 dicembre 1974 le parole conclusive dell'onorevole Felisetti: « Tuttavia l'intera Commissione è d'accordo nel ritenere che il problema rimane aperto; e se, allo stato, dobbiamo in un certo senso abbassare le braccia di fronte ad un'impossibilità concreta di soluzione, resta fermo il nostro comune, totale impegno per la ricerca più rapida possibile di una soluzione che sia accettabile praticamente e adeguabile alle esigenze riconosciute ». Faccio inoltre presente che lo stesso impegno fu ribadito dalla successiva dichiarazione del ministro di grazia e giustizia.

Invero sembra che poco, molto poco, sia stato fatto in questa direzione; mi sembra che anche in questo senso abbiamo perduto un'occasione per affrontare realmente e con serietà uno dei motivi di emarginazione dei reclusi e per tradurre in realtà concreta un impegno del Parlamento. Questi sono alcuni dei problemi prioritari, ma si potrebbe e si dovrebbe parlare di molti altri che restano ancora aperti e che dovremo impegnarci a risolvere, anche se ci rendiamo conto dell'impossibilità di farlo in questo momento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi mesi in cui la riforma carceraria ha cominciato « timidamente » – troppo timidamente, in verità – a diventare realtà, noi abbiamo visto non solo agitazioni, disordini e ingovernabilità – come strumentalmente cercano di evidenziare i denigratori di ogni processo riformatore – ma anche consapevolezza, partecipazione e l'inizio di un nuovo rapporto fra i detenuti e lo Stato, fra questi cittadini e la società tutta.

Abbiamo sentito le loro delusioni e le loro speranze; sta a noi far sì che queste speranze vadano avanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARGANI, *Relatore*. La discussione su questo disegno di legge si è andata allargando ai problemi più generali dell'ordinamento penitenziario, anche se si era detto che questo provvedimento aveva un carattere limitato, rinviando ad un intervento più generale la revisione di altre norme. Nel corso della discussione è emersa l'esigenza, della quale il Governo e il nostro Presidente si faranno certamente carico, di rivedere alcune norme dell'ordinamento penitenziario.

Per la verità, nel momento in cui tutti invochiamo delle modifiche, devo ricordare l'*iter* abbastanza travagliato e sofferto, sia al Senato sia alla Camera, della riforma generale dell'ordinamento penitenziario, negli anni 1974 e 1975. Credo che non sia facile arrivare ad una precisazione di alcune linee di politica carceraria, non solo per difficoltà di carattere sociale, ma anche per difficoltà esistenti all'interno stesso delle carceri verso un tipo diverso di concezione e di organizzazione della difesa sociale. È evidente che tali difficoltà sono ancora più accentuate dalla situazione esistente in questo momento nel nostro paese.

Credo che di ciò non possa essere responsabile – come diceva ieri nel suo intervento l'onorevole Felisetti – il Governo, o altre forze di maggioranza; credo piuttosto che sia una difficoltà intrinseca, della quale ognuno deve far carico a se stesso ed al proprio gruppo per cercare di arrivare ad una conclusione.

Ritengo che le modifiche apportate da questo disegno di legge rispondano all'esigenza di appianare alcune difficoltà nella applicazione di alcune norme – come ad esempio dell'articolo 47 – del nuovo ordinamento penitenziario, pur rinviando ad una data non lontana la revisione di altre norme, ammesso che ve ne sia la possibilità e che le forze politiche approfondiscano il problema ed arrivino unitariamente ad una soluzione. In questo settore, infatti, non vi sono problemi di maggioranza, perché credo che ognuno di noi senta la pesantezza delle cose accadute in questi anni; le forze politiche dovranno quindi collaborare nella individuazione di alcuni princìpi, che da un lato considerino la pena come un fatto rieducativo e dall'altro vengano a garantire la difesa della società e lo sviluppo democratico.

Intanto penso che si debba approvare urgentemente, soprattutto perché siamo alla vigilia di una sospensione dei lavori parlamentari, questo disegno di legge che introduce alcune modifiche migliorative della legge del 1975 e pertanto ne raccomando l'approvazione da parte della Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei innanzi tutto ringraziare il relatore per la profondità della sua relazione e per la sua replica, così come voglio ringraziare tutti i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali. Devo soltanto dire all'onorevole Felisetti che i centri di assistenza sociale sono già funzionanti in gran parte e che saranno perfezionati ancora di più in seguito. Vorrei ripetere una delle cose dette dall'onorevole Cerrina Feroni e cioè che la democrazia non si difende se non la si fa avanzare: a me sembra che questa sia una di quelle leggi che la facciano avanzare. Al relatore vorrei soltanto dire che non mi pare che vi sia una sorta di alternativa fra il rendere la pena rieducativa e il cercare di difendere la società.

A me pare che non si tratti di un'alternativa...

GARGANI, *Relatore*. Sono due cose parallele.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proprio rendendo la pena rieducativa si difende l'ordine nella società.

All'onorevole Maria Teresa Granati Caruso desidero dire che le misure di sicurezza devono essere riviste.

All'onorevole Ersilia Salvato devo rispondere concordando sull'esigenza di riaprire in futuro il discorso su di una modifica ancor più radicale della legge del 1975 e del codice penale.

Ogni altra parola oggi varrebbe soltanto a ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, alla quale il Governo tiene moltissimo (e ringrazio fin da ora tutte le forze politiche che contribuiranno ad essa), perché grande è l'attesa nelle carceri e perché la libertà è il primo bene da tutelare.

Se vi è ancora qualcuno che deve uscire dal carcere per i princìpi da noi enunciati, ebbene non deve essere trattenuto un minuto di più in prigione!

PRESIDENTE. Desidero far osservare che questo dibattito è stato ampliato, opportunamente, rispetto all'oggetto del disegno di legge n. 838, proprio in vista dell'approfondimento che ci siamo impegnati a compiere nel settore dell'ordinamento giudiziario e penitenziario e che è stato richiesto dalla risoluzione n. 6-00002, approvata dall'Assemblea lo scorso 2 dicembre.

Passiamo all'esame dei singoli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. – (*Colloqui, corrispondenza e informazione*). — I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.

Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il per-

messo di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'affidamento al servizio sociale è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

(*È approvato*).

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 55. – (*Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata*). — Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

« Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.

Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati ».

« Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituita un'apposita sezione la quale è competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semilibertà, di riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 70 è aggiunto il seguente:

« Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Dopo il capo II del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima dell'articolo 71, è aggiunto il capo II-*bis* intitolato: « Procedimento di sorveglianza ».

(*È approvato*).

ART. 11.

L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« ART. 71. - (*Norme generali*). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semi-libertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonché dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero d'ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.

La competenza per la remissione del debito richiesta da chi non è più detenuto spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o pena da cui è stato dimesso ».

« ART. 71-*bis*. - (*Udienza*). — L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione ».

ART. 71-*ter*. - (*Impugnazioni*). — Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

« ART. 71-*quater*. - (*Comunicazioni*). — Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale ».

« ART. 71-*quinquies*. - (*Revoca*). — Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione ».

« ART. 71-*sexies*. - (*Inammissibilità*). — Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71 appaia manifestamente infon-

data per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza ».

(*È approvato*).

ART. 12.

L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 79. - (*Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza*). — Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68 ».

(*È approvato*).

ART. 13.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi ».

(*È approvato*).

ART. 14.

La tabella *A* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente:

« TABELLA *A*

Sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti

ANCONA: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI: tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA: tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA: tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA: tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI: tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO: tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA: tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.

SIENA: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO: tribunale di Livorno.

PISA: tribunali di Pisa, Lucca.

GENOVA: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

MASSA: tribunali di Massa, La Spezia.

L'AQUILA: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.

PESCARA: tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.

LECCE: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.

MESSINA: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO: tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI: tribunale di Napoli.

AVELLINO: tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.

CAMPOBASSO: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO: tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO: tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO: tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI: tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA: tribunali di Perugia, Orvieto.

SPOLETO: tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA: tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.

ROMA: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE: tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO: tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA: tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI: tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO: tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE: tribunale di Trieste.

UDINE: tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.

VENEZIA: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA: tribunali di Verona, Vicenza ».

(*È approvato*).

ART. 15.

L'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 385. - (*Evasione*). — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale » (*approvato dal Senato*) (838).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani, Bosi Maramotti Giovanna, Mazzola, Mellini, Mirate, Misasi, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Quattrone, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Segni, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

È in missione:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO